TRASFORMAZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "JACOPO TOMADINI" DI UDINE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

Art. 7 (Convenzione trasformazione in Conservatorio dell'istituto J. Tomadini di Udine)

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;

b) copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato "J. Tomadini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Versione in vigore dal 27 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato
Estremi	Legge 6 agosto 1981, n. 466
Partizione	Convenzione trasformazione in Conservatorio dell'istituto J. Tomadini di Udine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-istituto-musicale-pareggiato-jacopo-tomadini-di/convenzione-trasformazione-in-conservatorio-dell-istituto-j-art-7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it